

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Procedimento ex art. 43 del Regolamento CE n. 44 del 2001: questa la natura giuridica**

*Il procedimento ex art. 43 del Regolamento CE n. 44 del 2001 rappresenta un giudizio di cognizione di tipo monitorio ispirato ad esigenze di celerità, rispetto al quale risulta irrilevante la pretesa omessa verifica in ordine all'esistenza dei presupposti della declaratoria di esecutività al momento dell'emissione del relativo decreto, anzichè in quello della definizione dell'opposizione, con la quale è astrattamente consentito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa.*

### **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.3.2014, n. 5924**

*...omissis...*

La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., nonchè degli artt. 43 comma 5 e 42 del Regolamento CE n. 44 del 2001 sostiene che la corte territoriale, rilevando la tardività dell'opposizione, non avrebbe considerato che la stessa era stata proposta entro il prescritto termine di trenta giorni, dovendosi far riferimento, ai fini dell'individuazione del "dies a quo", ad una successiva notifica del decreto, corredata della sentenza della quale si dichiarava l'esecutività, avvenuta in data 20 giugno 2007.

La precedente notifica del decreto, e non della sentenza emessa dal giudice straniero, intervenuta in data 6 marzo 2007, era stata erroneamente considerata valida ai fini del decorso del termine per proporre opposizione, in

quanto in precedenza la sentenza emessa dal Giudice di pace belga non era mai stata notificata.

La censura è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il procedimento delineato dal citato art. 43 (e in precedenza dagli artt. 31 e segg.

della Convenzione di Bruxelles, di analogo contenuto), rappresenta un giudizio di cognizione di tipo monitorio ispirato ad esigenze di celerità (Cass., n. 20382 del 2012; Cass., n. 253 del 2010; Cass., n. 16163 del 2007), rispetto al quale risulta irrilevante la pretesa omessa verifica in ordine all'esistenza dei presupposti della declaratoria di esecutività al momento dell'emissione del relativo decreto, anzichè in quello della definizione dell'opposizione, con la quale è astrattamente consentito alla parte il pieno esercizio del diritto di difesa.

Tale esercizio non è concretamente possibile laddove alla parte, che non abbia in precedenza avuto conoscenza legale della sentenza oggetto di riconoscimento, venga notificato il solo decreto di esecutività. Infatti la valutazione dell'opportunità di proporre opposizione e delle ragioni da porre a base della stessa presuppone la conoscenza della decisione di cui sia stata disposta l'esecutività.

Per tale ragione l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 43, comma 5 del citato regolamento CE n. 44 del 2001, laddove si riferisce alla "notificazione della dichiarazione di esecutività", non può essere disgiunta dalla lettura del comma 2 del precedente art. 42, che così recita: "La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte".

A fronte della chiara formulazione delle norme sopra richiamate, il riferimento della corte territoriale alla possibilità, per la P., di attingere elementi utili dall'istanza della Banca, notificata insieme al decreto, non appare soddisfacente di quelle esigenze - sottese alla valutazione circa la proposizione dell'opposizione e alle relative difese - che solo la prescritta notificazione della sentenza straniera (che nelle specie venne poi eseguita in un momento successivo, dando luogo alla proposizione dell'opposizione in esame), pienamente soddisfa, come previsto dal richiamato Regolamento CE n. 44 del 2001.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, esaminerà l'opposizione della P. applicando il principio sopra richiamato e provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014